

SOMMARIO

NOTE INTRODUTTIVE

1. Mutamento della funzione familiare ed evoluzione interpretativa delle disposizioni normative sull'usufrutto legale dei genitori: dal diritto soggettivo alla «*funzione familiare di godimento*». p. 11
2. Innovazioni legislative nel segno della solidarietà familiare: destinazione dei frutti «al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli» (art. 324, comma 2, cod. civ.); dovere di contribuzione del figlio «al mantenimento della famiglia finché convive con essa» (art. 315 cod. civ.). Necessità di un coordinamento interpretativo. 12
3. Questioni ancora aperte: in particolare, la utilizzabilità dei frutti non impiegati per la soddisfazione dei bisogni familiari; la valenza dell'«usufrutto legale» del genitore passato a nuove nozze (art. 328 cod. civ.); la sospensione dell'usufrutto legale e la perdita del beneficio da parte dei componenti il nucleo familiare. Esigenza di un ripensamento dell'istituto in una dimensione assiologica e sistematica. 14

CAPITOLO PRIMO

L'USUFRUTTO LEGALE DEL GENITORE NELLA LEGISLAZIONE ABROGATA

4. Origini storiche: cenni. Diritto di godimento legale del genitore nel *code Napoléon*. Usufrutto legale nei codici preunitari e nel codice civile del 1865. Assimilazione all'usufrutto ordinario. 20
5. Inammissibilità della rinuncia nel sistema del codice del 1865. Diversità di opinioni sulla cedibilità, sulla assoluta inalienabilità, sulla libera disponibilità subordinatamente all'adempimento dei pesi, sulla impignorabilità assoluta o relativa con determinazione da parte del giudice del *quantum* pignorabile. Auspici *de iure condendo* nel segno della assoluta indisponibilità. 22

6. Usufrutto legale quale «diritto personale» del genitore alle utilità residue e quale attributo della potestà, come tale irrinunciabile, incedibile, impignorabile. p. 25
7. *Nomen iuris*, esplicita esclusione dell'ipotecabilità e presunzione di realtà del diritto. Connessione con la patria potestà, diversità di natura rispetto all'usufrutto ordinario e conseguenti differenze di disciplina. Fine immediato dell'istituto rinvenibile in un vantaggio del genitore, limitazioni al godimento delle rendite e realtà attenuata del diritto. 27
8. Diffusa esigenza di configurazione dell'indisponibilità dell'usufrutto legale quantomeno in una prospettiva *de iure condendo*. Innovazioni legislative di particolare rilevanza nel codice civile del 1942: inalienabilità (art. 326, comma 1, cod. civ.); esclusione dell'esecuzione sui frutti per debiti contratti dal genitore per scopi estranei ai bisogni della famiglia e conosciuti dai creditori come tali (comma 2). Mutato quadro normativo e netta distinzione tra usufrutto legale e usufrutto ordinario. Rilevanza dell'interesse familiare e natura di *officium* di diritto privato. 30
9. Usufrutto legale come diritto familiare patrimoniale attribuito in funzione della solidarietà familiare. Individuazione nella situazione di un lato esterno (diritto reale) e di un lato interno (*officium*). Usufrutto legale e usufrutto ordinario: distinzione incentrata sulla diversità degli interessi tutelati, familiari o individuali. 34
10. *Segue*: collegamento con la patria potestà e impossibilità di distinta analisi del profilo esterno e del profilo interno: usufrutto legale quale situazione giuridica composita formata dal binomio diritto-dovere. 36
11. Usufrutto legale e amministrazione dei beni del figlio. Legame tendenziale ma non essenziale. Destinazione dei frutti, possibilità di appropriazione da parte del genitore e libera disponibilità dell'eventuale eccedenza. Carattere reale dell'usufrutto legale e nucleo di natura patrimoniale del diritto familiare modellato sull'usufrutto ordinario. 37
12. Usufrutto legale come attributo e mezzo per un proficuo esercizio della potestà. Individuazione nella gestione dei beni del minore di una fase di conservazione, riconducibile al potere di amministrazione; di una fase di godimento dei beni mediante la percezione delle rendite e dei frutti, anch'essa riconducibile nell'ambito dell'amministrazione; di una fase di appropriazione

- e di libera disponibilità da parte del genitore del residuo dei frutti, riconducibile, invece, all'usufrutto legale. Delineazione dell'usufrutto legale quale diritto personale di godimento avente ad oggetto non i beni del figlio in potestà ma il supero dei frutti prodotti dai beni. p. 39
13. Espropriabilità dei frutti *ex art. 326, comma 2, cod. civ.* e destinazione degli stessi prima al mantenimento, all'istruzione e all'educazione del figlio proprietario e poi alla soddisfazione dei bisogni di tutti i componenti il nucleo familiare. Capitalizzazione dell'esubero a beneficio del figlio proprietario. Usufrutto legale, potere di amministrazione e «complesso organico» patria potestà. 41
14. Non essenzialità dell'usufrutto legale alla patria potestà. Patria potestà in funzione dell'interesse del minore. Usufrutto legale in funzione dell'interesse familiare. Usufrutto legale quale attributo neppure «normale» della potestà. Collocazione dell'istituto nel regime patrimoniale della famiglia. Raffronto tra l'usufrutto legale, il «diritto» del marito sulla dote (di specie) e quello dell'amministratore del patrimonio familiare: profonde affinità. Destinazione dei frutti dei beni in usufrutto legale alla soddisfazione anche dei bisogni familiari. Usufrutto legale come «*funzione familiare di godimento*». Posizione dell'usufruttuario legale assimilabile a quella dell'usufruttuario ordinario privo del possesso dei beni per mancata redazione dell'inventario (art. 1002, comma 4, cod. civ.) o per mancata o insufficiente prestazione della garanzia (art. 1003 cod. civ.) o a quella dell'usufruttuario privato dell'«amministrazione» per abuso (art. 1015, comma 2, cod. civ.). 43

CAPITOLO SECONDO

NATURA DELL'USUFRUTTO LEGALE DEI GENITORI

15. Significative innovazioni introdotte in materia di usufrutto legale con la novella di riforma del diritto di famiglia del 1975: esercizio congiunto da parte dei genitori esercenti la potestà (art. 324, comma 1, cod. civ.); destinazione dei frutti a beneficio di tutti i componenti il nucleo familiare con esclusione di ogni preferenza per il figlio proprietario (comma 2); usufrutto legale del genitore naturale esercente la potestà (artt. 261, 317 *bis*, comma 1, e 324, comma 1, cod. civ.) e del genitore passato a nuove nozze (art. 328 cod. civ.); dovere di contribuzione del figlio convivente al mantenimento della famiglia (art. 315 cod. civ.). 51

16. Usufrutto legale come diritto soggettivo caratterizzato da elementi di realtà con possibilità per i genitori di appropriarsi dei frutti una volta soddisfatti i bisogni della famiglia. Motivazioni a sostegno dell'opinione: argomento *a contrario* desumibile dall'esclusivo obbligo del genitore passato a nuove nozze di accantonamento del residuo a beneficio del figlio proprietario; lavori parlamentari della riforma; accantonamento del residuo a vantaggio del figlio e difficoltà a giustificare la sottrazione al regime dell'usufrutto legale *ex art. 324, comma 3, n. 4, cod. civ. dei beni* a lui pervenuti per eredità, legato o donazione. Assimilazione dell'usufrutto legale all'usufrutto ordinario ed esercizio in comune da parte dei genitori *ex art. 1100 ss. cod. civ.* p. 52
17. Incompatibilità della soluzione prospettata con la nuova formulazione dell'art. 324, comma 2, cod. civ. Finalizzazione dell'istituto alla realizzazione dell'interesse familiare, commisurazione del livello d'istruzione e di educazione del figlio proprietario non più al reddito dei suoi beni ma al tenore di vita della famiglia e valorizzazione legislativa della cooperazione familiare con l'eliminazione di ogni disparità. Usufrutto legale quale potere-dovere assoluto dei genitori di appropriarsi dei frutti in funzione dell'impiego secondo criteri legali. 54
18. Collocazione dell'istituto nell'ambito del dovere di contribuzione filiale al mantenimento della famiglia: art. 315 cod. civ. Usufrutto legale come ufficio di diritto privato e in particolare come «funzione familiare di godimento» attinente al regime patrimoniale della famiglia e non alla potestà. Contrasto tra genitori nell'esercizio della funzione e applicabilità, per analogia, dell'art. 316 cod. civ. Assimilabilità anche nel nuovo contesto normativo della figura dell'usufruttuario legale a quella dell'usufruttuario ordinario privo del possesso dei beni. 55
19. Natura dell'usufrutto legale: questione ancora aperta. Usufrutto legale quale diritto soggettivo, in particolare quale usufrutto vero e proprio costituito per volontà di legge. Considerazioni a sostegno. Confutazione. Fonte legale dell'usufrutto ordinario (art. 978 cod. civ.): storicità del riferimento; lavori parlamentari: importanza relativa; argomento *a contrario ex art. 328 cod. civ.*: inconsistenza; richiamo all'art. 324, comma 3, n. 4, cod. civ.: incertezze sull'individuazione della *ratio* normativa e conseguenti dubbi di legittimità costituzionale in relazione al criterio di ragionevolezza. 58
20. *Segue*: possibilità di appropriazione dell'eccedenza da parte dei genitori e giustificazione dell'attribuzione quale sorta di com-

penso per l'educazione del figlio e per l'amministrazione dei suoi beni: insoddisfazione anche in considerazione della gratuità della tutela (art. 379 cod. civ.). Piena disponibilità del residuo ed esclusione della possibilità di espropriazione dei frutti per debiti contratti dai genitori per scopi estranei ai bisogni della famiglia e conosciuti come tali dai creditori: discrasia. Definitiva consacrazione nel vigente quadro normativo dell'usufrutto legale come situazione di potere-dovere attribuita ai genitori in attuazione della solidarietà familiare per la realizzazione degli interessi di tutti i componenti il nucleo familiare. Usufrutto legale e potestà parentale: possibile esistenza della potestà senza usufrutto legale; inammissibilità dell'usufrutto legale in assenza di potestà.

p. 61

21. Potere-dovere di amministrazione dei beni senza usufrutto legale: ammissibilità. Usufrutto legale e rimozione dall'amministrazione *ex art.* 334 cod. civ. Presunta conciliabilità. Dubbi in ragione della qualificazione quale ufficio di diritto civile. Esercizio congiunto da parte dei genitori della potestà (art. 316, commi 1 e 2, cod. civ.), dell'amministrazione dei beni (art. 320, comma 1, cod. civ.) e dell'usufrutto legale (art. 324, comma 1, cod. civ.). Rimozione dall'amministrazione di uno soltanto dei genitori: amministrazione esclusiva dell'altro. Diritto di rivendica dei frutti del genitore rimosso senza possibilità di utilizzazione a proprio vantaggio: difficoltà di configurazione. Rimozione dall'amministrazione di entrambi i genitori. Nomina di un curatore (art. 334, comma 2, cod. civ.). Determinazione da parte del giudice delle spese per la gestione del patrimonio, per il mantenimento e per l'istruzione del minore, delle modalità d'impiego del reddito eccedente (*arg. ex art.* 371, comma 1, n. 2, cod. civ.) nonché dell'entità della contribuzione del figlio al mantenimento della famiglia (art. 315 cod. civ.). Difficoltà di individuazione in capo ai genitori di un diritto di rivendica sui frutti dei beni del minore amministrati dal curatore. Possibile gestione diretta da parte dei genitori delle somme di proprietà del figlio destinate dal giudice al mantenimento della famiglia. Ipotesi di soluzione sulla natura dell'usufrutto legale: modalità di amministrazione dei beni del minore in potestà e dei relativi frutti in funzione della soddisfazione dei bisogni familiari. Possibile privazione dell'usufrutto legale con conservazione del potere-dovere di amministrazione; inammissibilità della rimozione dall'amministrazione senza privazione dell'usufrutto legale. Raffronto tra il vecchio e il nuovo testo dell'art. 334 cod. civ.: conferma della congettura. Beni sottratti all'usufrutto legale ma non all'amministrazione: medesimo regime giuridico dei beni esclusi dall'usufrutto legale *ex art.* 324, comma 3, cod. civ. Beni sottratti all'usufrutto legale e all'ammi-

- nistrazione: medesimo regime giuridico dei beni devoluti al minore a séguito di esclusione dalla successione ereditaria del genitore per indegnità (art. 465 cod. civ.). p. 63
22. Genitori amministratori e usufruttuari legali: gestione diretta dei beni in usufrutto e dei frutti. In caso di contrasto, applicabilità diretta e non in via analogica dell'art. 316 cod. civ. mediante l'esplicito richiamo dell'art. 320, comma 2, cod. civ. Esonero dalla garanzia (art. 1002, comma 2, cod. civ.); dal rendiconto; ma non dall'inventario (dubbi). Espropriabilità dei frutti ai sensi dell'art. 326, comma 2, cod. civ. Genitore privato dell'usufrutto legale ma ancora contitolare del potere-dovere di amministrazione: utilizzabilità dei beni nella qualità di amministratore, possibile gestione dei frutti in forma indiretta, inespropriabilità degli stessi da parte dei suoi creditori. Genitori privati dell'usufrutto legale ma non dell'amministrazione: gestione indiretta dei beni e dei frutti, espropriabilità non soltanto dei beni ma anche dei frutti esclusivamente per i debiti del figlio. Genitori privati dell'usufrutto legale e rimossi dall'amministrazione. Nomina di un curatore. Necessità di distinzione tra la carenza di potere amministrativo relativo all'intero patrimonio del figlio o soltanto ad alcuni beni. 69

CAPITOLO TERZO

USUFRUTTO LEGALE E CONTRIBUZIONE FILIALE AL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA

23. Esplicita previsione normativa del dovere di contribuzione del figlio convivente al mantenimento della famiglia: art. 315 cod. civ. Dovere limitato ai figli maggiorenni. Confutazione. Contribuzione familiare dei figli minorenni esclusivamente mediante i beni in usufrutto legale e i relativi frutti: disparità di trattamento tra minori in potestà, minori sotto tutela e minori emancipati conviventi con la famiglia. Inquadramento dell'usufrutto legale nel dovere di contribuzione filiale. 80
24. Contribuzione filiale e convivenza. Convivenza e usufrutto legale. Essenzialità della convivenza anche per l'individuazione del concetto di famiglia alla quale riferire il «mantenimento» (art. 324, comma 2, cod. civ.). Esemplicazioni. Separazione personale tra coniugi o divorzio ed esercizio della potestà affidato ad entrambi i genitori. Disposizioni del giudice circa «il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale» (art. 155, comma

5, cod. civ. e art. 6, comma 7, l. 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 11 l. 6 marzo 1987, n. 74): applicabilità della normativa ai casi di inopportuna conservazione dell'usufrutto legale o ai casi di «affidamento congiunto o alternato» (art. 6, comma 2, l. n. 898).

p. 81

25. Nozione di mantenimento della famiglia. Contribuzione com-misurata al «reddito» e alle «sostanze» del figlio. Bisogni familiari e misura della contribuzione: influenza reciproca. Relatività ed elasticità dei fenomeni. Bisogni essenziali: possibile coin-volgimento delle «sostanze» del figlio convivente e delle sue capacità lavorative. Bisogni non essenziali: determinazione prevalentemente sulla capacità contributiva dei genitori e soltanto in parte su quella del figlio. Destinazione parziale delle risorse economiche del figlio a tali bisogni. Usufrutto legale come modalità di contribuzione filiale, dunque destinazione dei frutti *ex* art. 324, comma 2, cod. civ. quale concorso proporzionato alle spese familiari.

83

26. Questione relativa all'esubero dei frutti rispetto ai bisogni familiari. Usufrutto legale quale diritto soggettivo: esubero nella piena disponibilità dei genitori. Usufrutto legale quale funzione familiare: destinazione dei frutti alle esigenze della famiglia o all'accantonamento a beneficio del figlio proprietario. Riconoscimento di una «base morale» alla seconda opzione e argomentazioni a favore della prima soluzione. Mancata previsione dell'obbligo di accantonamento tra quelli considerati nell'art. 325 cod. civ. Lettura *a contrario* dell'art. 328 cod. civ. Esclusione dell'accantonamento perfino nella fattispecie dell'art. 329 cod. civ. Obbligo di accantonamento e obbligo di rendiconto, figura estranea all'usufrutto legale. Critica. Assenza di riferimento all'accantonamento nell'art. 325 cod. civ.: argomentazione non decisiva in quanto inconciliabile con l'idea di funzione e con la conseguente conservazione della proprietà dei frutti da parte del figlio anche se con destinazione vincolata. Fattispecie dell'art. 329 cod. civ.: obbligo di restituzione non dei frutti prodotti dal momento della domanda ma dei «frutti esistenti al tempo della domanda», cioè dei frutti esistenti e non consumati per i bisogni familiari (c.d. esubero). Obbligo di accantonamento del genitore passato a nuove nozze: riferimento all'eccedenza rispetto alle spese per il mantenimento, per l'istruzione e per l'educazione del figlio e non al residuo dopo l'appagamento dei bisogni familiari. Esubero e risparmio familiare: dovere di concorso del figlio alla costituzione. Accantonamento e obbligo di rendiconto: assenza di collegamento. Rendiconto e onere della prova. Conclusione. Obbligo di accantonamento dell'esubero a favore al figlio; me-

- glio: partecipazione proporzionata del figlio ai bisogni familiari e appartenenza al figlio dei frutti non utilizzati. p. 86
27. Usufrutto legale del genitore passato a nuove nozze. Disciplina previgente: estinzione dell'usufrutto legale (art. 328, v.t., cod. civ.). Disciplina attuale: conservazione ma con l'obbligo di accantonamento in favore del figlio dell'eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, per l'istruzione e per l'educazione di questo (art. 328 cod. civ.). Questioni interpretative. Usufrutto legale quale unica forma di contribuzione del figlio e perdita del beneficio non soltanto per il genitore ma anche per gli altri familiari. Principio di automantenimento e necessaria destinazione dei frutti dei beni del figlio nella direzione indicata dall'art. 328 cod. civ. anche in assenza di usufrutto legale. Titolarità formale di fronte ai terzi dell'usufrutto legale del genitore passato a nuove nozze e loro legittimazione ad intraprendere azioni esecutive sui frutti. Presunta «incongruenza» con la destinazione dei frutti alla soddisfazione esclusiva dei bisogni del figlio proprietario. Gestione diretta dei frutti da parte del genitore passato a nuove nozze ancora titolare dell'usufrutto legale e legittimazione dei suoi creditori ad intraprendere azioni esecutive sui frutti. Crediti contratti per soddisfare i bisogni familiari: giustificazione rinvenibile nel dovere di contribuzione del figlio. Crediti non finalizzati ai bisogni familiari ma non conosciuti come tali dai creditori: giustificazione riconducibile all'affidamento sulla presunzione della realizzazione di interessi familiari. Dovere di contribuzione del figlio secondo il criterio dell'art. 315 cod. civ. a beneficio dei familiari conviventi. 90
28. Usufrutto legale del genitore naturale. Rilevanza della sola famiglia legittima ed estensibilità al genitore naturale della disciplina individuata per il genitore passato a nuove nozze. *Ratio* dell'art. 328 cod. civ. rinvenuta nella inopportuna destinazione dei redditi del figlio a vantaggio della nuova famiglia del genitore e contrasto con l'accertato obbligo di contribuzione del figlio convivente al mantenimento della famiglia. Individuazione di un diverso fondamento dell'art. 328 cod. civ.: limitazione della gestione diretta ai frutti destinati esclusivamente al mantenimento, all'istruzione e all'educazione del figlio proprietario dei beni per la presenza in famiglia di persone a lui estranee. Gestione indiretta dei frutti destinati ex art. 315 cod. civ. all'appagamento dei bisogni degli altri membri della famiglia. Possibile prospettazione di analoga soluzione con riferimento all'usufrutto legale del genitore naturale. 94
29. Contribuzione filiale e beni sottratti all'usufrutto legale. In particolare, beni pervenuti al figlio per successione ereditaria a séguito

- dell'indegnità di uno o di entrambi i genitori (art. 465 cod. civ.). Esclusione dell'indegno anche dall'amministrazione. Potere-dovere gestionale demandato all'altro genitore esercente la potestà oppure a un curatore. sottrazione alla contribuzione filiale dei frutti dei beni esclusi dall'usufrutto legale. Inopportunità. Impossibilità di destinare i frutti alla soddisfazione dei bisogni del soggetto colpito dall'indegnità. Difficoltà. Tendenziale identificazione nella famiglia dei bisogni individuali con i bisogni familiari. p. 98
30. *Segue*: necessità di ricondurre i beni sottratti all'usufrutto legale nell'ambito della contribuzione filiale: «beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro» (art. 324, comma 3, n. 1 cod. civ.); «beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà» (art. 324, comma 3, n. 4, cod. civ.). Opinione favorevole di parte della dottrina. 99
31. *Segue*: «beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto» (art. 324, comma 3, n. 3, cod. civ.). Soluzione negativa in considerazione dell'esigenza di rispetto della volontà dei disponenti. Dubbi sulla validità della clausola di esclusione determinante anche sottrazione alla contribuzione. Possibile esclusione normativamente individuata nei confronti di uno soltanto dei genitori, usufrutto legale dell'altro e necessità di destinare comunque i frutti alla soddisfazione dei bisogni familiari compresi quelli del genitore escluso. 101
32. *Segue*: «beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione» (art. 324, comma 3, n. 2, cod. civ.). Soluzione negativa non convincente. Esclusione della vincolatività della volontà del disponente riguardo all'individuazione del percorso formativo. Caducazione del vincolo di destinazione e operatività dell'usufrutto legale. Conclusione: non coincidenza tra la esclusione dei beni dall'usufrutto legale e la sottrazione degli stessi al regime di contribuzione. Conferma dell'usufrutto dei genitori quale modalità legale di attuazione della contribuzione filiale sotto il profilo della funzione; quale specifico regime di gestione dei frutti dei beni del figlio sotto il profilo della disciplina. 102
33. Importanza delle conclusioni raggiunte. Riconducibilità al regime dell'usufrutto legale anche di diritti non suscettibili secondo parte della dottrina di essere oggetto di usufrutto ordinario. Obblighi dell'usufruttuario legale (art. 325 cod. civ.). Predeuzione delle spese. Esclusione dell'obbligo di rendiconto e dell'obbligo di prestazione di garanzia. Obbligo di redazione dell'inventario: que-

- stione aperta. Superamento in senso negativo anche con riferimento ai genitori esercenti la potestà. Mutamento della destinazione economica dei beni: possibilità riconducibile alla funzione amministrativa. Individuazione in capo ai genitori usufruttuari degli obblighi dell'usufruttuario ordinario compatibili con la funzione amministrativa ma non di quelli sanciti a suo carico in quanto ricollegati all'attuazione dell'interesse personale. p. 104
34. Usufrutto legale e cose consumabili. Inapplicabilità dell'art. 995 cod. civ. Cose consumabili fruttifere: ammissibilità dell'usufrutto legale sui frutti prodotti. Cose consumabili non fruttifere: sottrazione al regime di usufrutto legale ma non all'obbligo di contribuzione filiale. 109
35. Usufrutto legale e cose deteriorabili. Necessità di determinare l'utilizzazione delle cose anche in relazione alla misura dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della famiglia. 112
36. Cessazione dell'usufrutto legale e godimento dei beni del figlio da parte dei genitori: art. 329 cod. civ. *Ratio* normativa rinvenuta nella presunta volontà del figlio. Attribuzione dei frutti ai genitori per volontà di legge. Insoddisfazione. Individuazione nella fattispecie di una tipica modalità di attuazione del dovere di contribuzione filiale. 114

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

37. Evoluzione storica dell'usufrutto legale. Fondamento rinvenuto in una sorta di compenso per il genitore e assimilazione all'usufrutto ordinario. Specificità familiare del diritto, collegamento con la patria potestà e questioni interpretative relative alla natura reale o personale nonché alla disponibilità ed esecutività. Codice civile del 1942 e innovazioni normative in tema di inalienabilità dell'usufrutto legale e di esecutività relativa sui frutti. Natura della situazione: dal diritto soggettivo reale, seppur caratterizzato da finalità familiari, al diritto personale, al potere-dovere, all'ufficio di diritto privato qualificato «funzione familiare di godimento». 121
38. Riforma del diritto di famiglia: consistenti interventi in tema di riconoscimento e di esercizio dell'usufrutto legale, di destinazione dei frutti; delimitazione del dovere di contribuzione filiale. Ancora dispute sulla natura dell'usufrutto legale. Diritto di

usufrutto costituito *ex lege* con conseguente possibilità per i genitori di appropriarsi dell'eccedenza. Confutazione. Funzione familiare di godimento: posizione dell'usufruttuario legale assimilabile all'usufruttuario ordinario senza possesso dei beni.

p. 124

39. *Segue*: superamento. Usufrutto legale quale specifica modalità di amministrazione dei beni del minore. Inseparabilità dalla funzione amministrativa. Inquadramento dell'usufrutto legale nell'ambito del dovere di contribuzione del figlio convivente al mantenimento della famiglia. Operatività dell'usufrutto legale esclusivamente in presenza dei presupposti della contribuzione filiale. Destinazione dei frutti ai bisogni della famiglia nei limiti dell'art. 315 cod. civ. Particolarità della partecipazione filiale ai bisogni della famiglia mediante il meccanismo dell'usufrutto legale: disponibilità diretta dei frutti da parte dei genitori; espropriabilità dei frutti anche per debiti contratti dai genitori per scopi estranei ai bisogni della famiglia ma non conosciuti dai creditori come tali. Dubbi sull'opportunità di conservazione dell'istituto.

126